

PARERE ESPRESSO FAVOREVOLMENTE, A MAGGIORANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 84, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO INTERNO, DALLA II COMMISSIONE, NELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2023.

PARERE ESPRESSO FAVOREVOLMENTE, A MAGGIORANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 84, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO INTERNO, DALLA IV COMMISSIONE, NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023.

PARERE ESPRESSO FAVOREVOLMENTE, A MAGGIORANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 84, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO INTERNO, DALLA III COMMISSIONE, NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2023.

TESTO ESAMINATO E APPROVATO, A MAGGIORANZA, DALLA I COMMISSIONE NELLA SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 2023.

PARERE DI COMPATIBILITA' ESPRESSO, A MAGGIORANZA, DALLA I COMMISSIONE NELLA SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 2023

D.D.L. n. 167: “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 – 2026)”.

Articolo 1

(Disposizioni per l’utilizzo delle risorse del fondo di sostegno per l’innovazione delle edicole)

1. Le economie maturate al 31 dicembre 2023 sul fondo di cui all’articolo 72 quinquies, comma 2 ter, della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) pari a euro 32.000,00, sono riacquisite al bilancio regionale e riassegnate a FILSE s.p.a. per le medesime finalità.
2. Le entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificate in euro 32.000,00 (trentaduemila/00) per l’esercizio 2024, sono allocate al bilancio di previsione 2024-2026 al Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” e alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 2 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”.

[INS. Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))

1. Il comma 2 dell’articolo 72 ter della l.r. 1/2007, è sostituito dal seguente:
 - “2. La Regione, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri, stabilisce con provvedimento della Giunta regionale i termini, le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 72 quinquies della l.r. 1/2007, è abrogato.].

Articolo [CANC. 2] [INS. 3]

(Sistema di bigliettazione elettronica integrata)

- a) al comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole: "le aziende del servizio sanitario regionale", sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2024,";
 - b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30, dopo la parola: "convenzioni", e le parole: "per l'anno 2023" sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), quantificati in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), per gli esercizi successivi al 2026, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

[INS. "Articolo 24

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro))

1. All'articolo 37 della l.r. 30/2008, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, le parole: "Le Province autorizzano, nell'ambito del proprio territorio,", sono sostituite dalle seguenti: "La Regione autorizza"; prima delle parole: "dei Comuni", sono inserite le seguenti: "della Città Metropolitana di Genova, delle Province," e l'ultimo periodo è soppresso;
 - b) al comma 7, le parole: ", ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 181/2000,." sono soppresse;
 - c) al comma 9, le parole: "e le province possono,", sono sostituite dalla seguente: "può" e le parole: "da esse autorizzati", sono sostituite dalle seguenti: "da essa autorizzati";
 - d) al comma 12, le parole: "e le Province effettuano controlli e possono", sono sostituite dalle seguenti: "effettua controlli e può" e le parole: "da esse autorizzati", sono sostituite dalle seguenti: "da essa autorizzati;
 - e) al comma 13, le parole: "e le Province promuovono", sono sostituite dalla seguente: "promuove".

Articolo 25

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Alla legge regionale 29/1994, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 30, sono inserite le seguenti parole: ", in aggiunta o in sostituzione di quello dell'allevatore. È fatto obbligo di conservare l'anello dell'allevatore eventualmente sostituito con l'apposito registro.";
 - b) dopo il comma 7 ter dell'articolo 47, è aggiunto il seguente:

"7 quater. È vietato il foraggiamento in ambito urbano di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali del 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire

pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione), con esclusione dei casi previsti all'articolo 36, comma 5 bis.”;

c) dopo il comma 1 ter dell'articolo 49, è inserito il seguente:

“1 quater. Per le violazioni di cui al comma 7 quater dell'articolo 47 si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.”.

d) il primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 27, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della l.r. 17/2023, è soppresso.

2. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), quantificate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” del bilancio di previsione 2024-2026.

Articolo 26

(Ulteriori contributi agli organismi collettivi di difesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38))

1. La Regione partecipa ai costi sostenuti dagli organismi collettivi di difesa di cui all'articolo 11 del d.lgs. 102/2004, al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per gli allevatori per coprire i costi di smaltimento delle carcasse dei capi morti nonché al fine di promuovere la stipula di una polizza ad adesione volontaria per le altre finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).
2. La Regione concede gli aiuti di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
3. Per l'anno 2024 il contributo è concesso per l'importo di euro 13.500,00.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli esercizi successivi al 2024, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.